



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF124

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	CONSULTAZIONE E-FATTURE – DELEGHE E ADESIONE AL SERVIZIO
RIFERIMENTI	COM. STAMPA 1/07/2019 - PROVV. 30/04/2018, 5/11/2018 E 21/12/2018; RM 62/2019 – FAQ N. 61
CIRCOLARE DEL	03/07/2019

Sintesi: l'Agenzia ha recentemente reso noto che è disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" la funzionalità che consente l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. Nel caso in cui sia l'intermediario ad accedere al servizio, questi dovrà avere una specifica delega nel formato predisposto successivamente al 21/12/2018.

Come noto, gli intermediari **abilitati possono utilizzare:**

- i **servizi di fatturazione elettronica**, resi disponibili tramite il portale Fatture e corrispettivi,
- per **conto dei propri clienti** che abbiano **conferito** loro una apposita **delega**.

I **servizi delegabili** sono i seguenti:

✓ Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
✓ Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
✓ Registrazione dell'indirizzo telematico
✓ Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche (delegabile anche a soggetti diversi dagli intermediari abilitati)
✓ Accreditamento e censimento dispositivi (delegabile anche a soggetti diversi dagli intermediari abilitati)

 **Limiti:** ciascuna delega dura massimo 2 anni e ciascun servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.

CONFERIMENTO DELLA DELEGA DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'attribuzione della delega può avvenire:

- in via diretta da parte del contribuente:** alternativamente:
 - ✓ tramite l'utilizzo dell'apposita funzione disponibile nella propria area riservata del sito dell'Agenzia
 - ✓ o consegnando la delega cartacea a qualsiasi ufficio dell'Agenzia
- tramite consegna del modello di delega** (debitamente sottoscritto) **all'intermediario:** in tal caso quest'ultimo provvederà alla trasmissione telematica tramite il sistema Entratel, potendo provvedere
 - all'invio di ciascuna singola delega (invio cd. "puntuale")
 - all'invio di una pluralità di deleghe (invio cd. "massivo")

corredata degli **"elementi di riscontro"** ("volume d'affari" e "IVA a credito/debito" riportati nel Mod. Iva presentata nell'anno precedente al conferimento della delega); per i soggetti privi di tali elementi di riscontro è possibile trasmettere un apposito file tramite PEC alla Dre competente.

RISOLUZIONE N. 62/2019 DELL'AGENZIA

La **RM 62/2019**, nel ribadire il contenuto della FAQ n. 61, ha chiarito che:

- ➔ **le deleghe conferite agli intermediari prima del 21/12/2018 non consentono** agli stessi di **effettuare per conto dei propri clienti l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**
- ➔ **in tal caso**, per potervi procedere è necessario il conferimento di una **nuova delega**.

Inoltre, ha ribadito che la **funzionalità per l'adesione al servizio** è resa disponibile a partire dal 1/07/2019 (come da Provv. 30/05/2019) e che è possibile effettuare l'adesione fino al 31/10/2019.

La risoluzione evidenzia poiché:

- l'invio della nuova delega produce un automatico **aggiornamento** dei **sol** servizi per i quali si comunica la delega,
- **senza** la necessità di procedere con **preventive revoche**.



A titolo esemplificativo: se in precedenza è stato presentato un modulo di delega relativo a tutti i servizi di FE e, in seguito, ne viene trasmesso uno nuovo con l'indicazione della sola delega al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici", il sistema

- ✓ provvederà ad aggiornare solo quest'ultima
- ✓ lasciando inalterate le deleghe sugli altri servizi.



SCADENZE DIFFERENZIATE: se l'intermediario risulta delegato all'uso di più servizi disponibili nel portale "Fatture e Corrispettivi" e si renda necessario acquisire nuovamente la delega per il servizio di consultazione

- può risultare opportuno **presentare ex novo** anche le **deleghe relative agli altri servizi**
- **onde evitare scadenze diversificate** della durata delle deleghe (stabilita in 2 anni dalla sottoscrizione del modulo).

REVOCHE: si ricorda, infine, che è possibile la revoca di deleghe già conferite utilizzando le stesse modalità.

Per l'utilizzo dei seguenti servizi:

1.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
3.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico
4.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
5.	<input type="checkbox"/> Accreditamento e censimento dispositivi

Fino al Massimo 2 anni

La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.

ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).



Consultazione dei dati fattura: l'Agenzia ricorda che l'intermediario delegato potrà accedere a tutti i dati delle fatture emesse/ricevute, ivi inclusi i dati di dettaglio, con eventuali dati "sensibili" (stato di salute, ecc.)

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - COMUNICATO DELL'AGENZIA

L'Agenzia, con il **comunicato del 1/07/2019**, ha reso noto che sul portale "Fatture e Corrispettivi" è disponibile la **funzionalità**:

- che **consente agli operatori Iva**
- **di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche**, o dei loro duplicati informatici.



Consumatori finali: medesima opportunità è prevista anche per i "privati" (che, ovviamente, possono visualizzare solo le fatture elettroniche ricevute).

Tempistiche di adesione per operatori Iva e consumatori finali: per aderire al servizio:

- ➔ c'è tempo **fino al 31/10/2019**: in tal caso si avrà accesso a tutte le **fatture elettroniche fin dal 1/01/2019**
- ➔ tuttavia la tempistica dell'accesso ai servizi risulta differenziato:
 - ✓ per i soggetti passivi Iva: avviene a partire **dal giorno successivo**
 - ✓ per i consumatori finali: potrà avvenire **solo dal 1/01/2019**.



Attenzione: in caso di mancata adesione entro il 31/10/2019, non sarà più possibile la consultazione delle FE e i file xml saranno cancellati dall'Agenzia entro il 30/12/2019.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'adesione al servizio richiede la **sottoscrizione** di un apposito **"accordo di servizio"** con l'Agenzia:

→ **operatori Iva:** possono effettuarla:

- **in via diretta, tramite la funzionalità disponibile all'interno del portale**
- **o tramite intermediario delegato** (quest'ultimo dispone anche di un servizio di adesione massiva qualora debba operare per più clienti)

→ **consumatori finali:** possono effettuarla **solo in via diretta** (è esclusa la possibilità di delegare un intermediario) nell'**area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata**.



Recesso: è possibile recedere dal servizio in qualsiasi momento con la conseguenza che le FE emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.



ASPETTI OPERATIVI

L'**adesione** al servizio di consultazione avviene tramite **accesso** nel portale **"Fatture e Corrispettivi"**, direttamente o tramite intermediario delegato, e si opera nel seguente modo:

The screenshot shows the 'Fatture e Corrispettivi' portal interface. At the top, there's a header with the logo and navigation links. Below the header, there's a section titled '1 Utente di lavoro' (User of work) which contains five radio button options: 'Me stesso', 'Incaricato' (selected), 'Delega diretta', 'Tutore', and 'Intermediario non delegato'. To the right of these options is a box labeled 'Scelta dell'utenza di lavoro' (Selection of the work user). Below this section, there's a section titled '2 Scegli per chi operare' (Choose for whom to operate) which includes a dropdown menu for 'Codice fiscale del soggetto che ti ha incaricato:' and two radio button options: 'Opera direttamente come incaricato' (selected) and 'Opera come delegato per singolo soggetto'. There's also a field for 'Codice fiscale del soggetto per cui operano:' and a link for 'Funzionalità massiva - Registrazione indirizzo telematico'.

In seguito, occorre accedere nell'area **"Consultazione"**

Servizi disponibili

Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati

Fatturazione elettronica e Conservazione
Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal D.lgs. 127/2015 - art. 1, comma 1
[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
[Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA
[Dati delle fatture](#)
[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Corrispettivi
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal D.lgs. 127/2015 - art. 2
[Vai a Corrispettivi](#)
[Documento Commerciale on line](#)

Consultazione
[Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)
[Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)
[Consultazioni e download massivi](#)

Per la **sottoscrizione** dell'accordo di servizio, si clicca sull'avviso "Adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e loro duplicati informatici", presente nell'area **"Consultazione"**.

Home consultazione
La richiesta di adesione è stata presa in carico in data 01/07/2019 ed è in corso di elaborazione. Lo stato sarà aggiornato nell'elenco delle richieste. [Vai all'adesione](#)
Tale scritta compare dopo la sottoscrizione dell'accordo di adesione

Fatture elettroniche
In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:**
[Vai a Consultazioni e download massivi](#)
[Le tue fatture emesse](#)
[Le tue fatture ricevute](#)
[Le tue FC passive messe a disposizione](#)
[Pagamento imposta di bollo](#)

Dati fatture transfrontaliere
In questa sezione puoi consultare tutti i dati delle fatture verso e da operatori esteri che hai comunicato all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2019.
[Fatture transfrontaliere emesse](#)
[Fatture transfrontaliere ricevute](#)

Corrispettivi
In questa sezione puoi consultare tutti i dati dei corrispettivi che hai trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
[Numeri mai effettuati](#)
[Dettaglio singolo invio](#)

Spesometro
In questa sezione puoi consultare tutti i dati delle fatture e delle relative note di variazione, emesse e ricevute, comunicate da te o dai tuoi clienti e fornitori all'Agenzia delle Entrate con riferimento alle operazioni degli anni 2017 e 2018.
[Spesometro](#)

Liquidazioni periodiche IVA
In questa sezione puoi consultare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA che hai inviato all'Agenzia delle Entrate.
[Liquidazioni periodiche IVA](#)

L'Agenzia scrive
In questa sezione puoi consultare tutte le comunicazioni relative ai dati rilevanti di IVA che ti sono stati inviati dall'Agenzia delle Entrate.
[Lettere di compliance](#)
[Comunicazioni di irregolarità](#)

Adesione
La richiesta di adesione è stata presa in carico in data 01/07/2019 ed è in corso di elaborazione. Lo stato sarà aggiornato nell'elenco delle richieste.
Per verificare lo stato della richiesta di adesione si clicca su "Vai all'adesione" e compare la presente schermata

Elenco richieste

Tipo	Soggetto richiedente	Data inserimento	Protocollo	Data protocollo	
Adesione		01/07/2019			In elaborazione

Il contenuto dell'accordo di adesione è il seguente:

Accordo di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche

Il soggetto richiedente,

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha introdotto, dal 1° gennaio 2019 e con riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito "SdI") gestito dall'Agenzia delle entrate (di seguito "Agenzia"), salve le specifiche esclusioni stabilite dall'articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, sono state definite, tra l'altro, le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il SdI;
- con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal predetto provvedimento del 21 dicembre 2018, sono state disciplinate le modalità per il conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica;
- l'Agenzia, in conformità alle citate disposizioni, ha previsto l'attivazione di un servizio gratuito di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI;
- in caso di mancata adesione al suddetto servizio di entrambe le parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l'intero file della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa al destinatario; una volta consegnata la fattura, l'Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell'operazione, mentre conserva esclusivamente i "dati fattura", cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, di cui all'Allegato B del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018. Tali "dati fattura" sono resi disponibili in consultazione al soggetto IVA che non abbia effettuato l'adesione, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
- il suddetto servizio è realizzato e gestito dal partner tecnologico Sogei S.p.A., società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze, in virtù degli specifici accordi contrattuali in essere con l'Agenzia stessa,

ADERISCE

Al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ed accetta integralmente quanto di seguito disciplinato.

Art. 1 - Premessa ed oggetto

La premessa è parte integrante del presente Accordo che ha ad oggetto il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Art. 2 - Condizioni generali del Servizio

L'Agenzia mette a disposizione il servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa espressa adesione da effettuarsi direttamente mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia stessa oppure, per gli operatori IVA, attraverso gli intermediari di cui

all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati al servizio stesso.

In tale ambito, l'Agenzia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Titolare/operatore IVA, memorizza e archivia i dati dei *file* delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il *download*, ai soggetti che risultano cedenti/prestatori o cessionari/committenti.

In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia memorizza i dati dei *file* delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il *download* esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione (soggetto IVA o consumatore finale) e, in caso di adesione da parte di un operatore IVA, ad un intermediario appositamente delegato dallo stesso. Sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di adesione al servizio.

I *file* delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI).

In ogni caso vengono memorizzati i "dati fattura", così come descritti in premessa, fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l'Agenzia sia parte e detti dati vengano in rilievo.

Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione, il *file* sarà conservato per 15 anni, così come previsto dall'accordo di conservazione, e per le sole finalità indicate dal predetto accordo.

Art. 3 - Recesso dal Servizio

Il recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia oppure attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati al suddetto servizio.

Il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso dal servizio.

A seguito del recesso non saranno più consultabili neanche le fatture emesse e ricevute nel periodo in cui vigeva l'adesione al servizio, ferma restando la possibilità, prima del recesso, di effettuare il *download* (anche massivo) di tutti i *file* delle fatture emesse e ricevute nel periodo di vigenza dell'accordo. Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno più consultabili.

In caso di recesso effettuato, nel medesimo periodo, sia dal cedente/prestatore che dal cessionario/committente, l'Agenzia, ferma restando la memorizzazione dei "dati fattura", cancella i *file* delle relative fatture.

Si **tralascia** il contenuto dell'art. 4 e dell'Allegato 1 che hanno riferimento alla **privacy**.